

Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 17

“AGRITURISMO E TURISMO RURALE”

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:

TITOLO I **AGRITURISMO**

CAPO I **(Disposizioni Generali)**

Articolo 1 **Finalità**

1. La Regione Basilicata, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della Unione europea, sostiene l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la pesca e l'acquacoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne. La presente disciplina è finalizzata a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli ed ittici nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, valorizzare i prodotti tipici, favorire i rapporti tra la città e la campagna.
2. Le azioni in favore di idonee forme di turismo nelle campagne, come definite e regolate dalla presente legge, si integrano nelle azioni di marketing territoriale per l'ottimizzazione dell'offerta turistica regionale.

Articolo 2

Forme idonee di turismo nelle campagne

1. Sono forme idonee di turismo nelle campagne le attività agrituristiche, di ospitalità rurale familiare, di pescaturismo e di ittiturismo, come definite nella presente legge.

Articolo 3

Definizione di attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame.
2. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.
3. Rientrano fra tali attività:
 - a) dare ospitalità, nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ovvero in locali a ciò

destinati siti all'interno dell'azienda agricola, o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori all'interno dell'azienda stessa;

- b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
 - c) svolgere attività ricreative, culturali e didattiche, nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità, ivi inclusa l'organizzazione di fattorie didattiche;
 - d) svolgere, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippo-turismo finalizzate alla corretta fruizione e conoscenza del territorio, nonché attività rivolte alla degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino;
 - e) vendere direttamente prodotti aziendali, anche previa degustazione degli stessi.
4. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola o nelle aziende ad essa collegate, anche in zone di province contermini, tramite forme societarie, associative o consortili, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

Articolo 4

Definizione di pescaturismo e ittiturismo

1. Si intendono per pescaturismo e ittiturismo le seguenti attività esercitate da pescatori professionisti singoli o associati, e connessi a quelli di pesca, purchè non siano prevalenti rispetto a queste ultime e siano effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di prodotti derivanti dall'attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda

normalmente impiegate nell'attività ittica esercitata:

- a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su imbarcazione da pesca a scopo turistico-ricreativo, sinteticamente denominato pescaturismo;
- b) attività di ospitalità, di ristorazione, di servizi, ricreative, culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, ed alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura di pesca nella disponibilità dell'imprenditore ittico, sinteticamente denominate ittiturismo.

Articolo 5

Soggetti

1. Fra i soggetti di cui agli articoli 3 e 6 rientrano le persone fisiche e giuridiche, che rivestono la qualità di imprenditore agricolo o di imprenditore ittico ai sensi dell'art. 2135 codice civile e delle leggi speciali.
2. Sono imprese agricole e possono svolgere attività agrituristiche le imprese agri-turistico-venatorie.
3. Possono svolgere attività agrituristica, di pescaturismo e di ittiturismo le cooperative di imprenditori agricoli e le cooperative di imprenditori ittici, i loro consorzi e le altre strutture associative fra imprenditori agricoli e fra imprenditori ittici, che utilizzano prevalentemente risorse, attrezzature e prodotti dei propri associati.

Articolo 6

Connessione

1. Le attività di cui ai precedenti articoli 3 e 4 si reputano connesse a quelle principali,

agricola o di pesca, quando non sottraggono risorse all'esercizio dell'attività agricola o dell'attività di pesca, ed assicurano la piena utilizzazione delle risorse aziendali, finalizzata anche ad una più efficace commercializzazione dei prodotti.

2. Le attività agricole o di pesca devono essere svolte con continuità per l'intero arco dell'anno ai fini della produzione per il mercato.
3. La connessione è dimostrata mediante la presentazione del piano aziendale redatto secondo le prescrizioni regionali, fissate nell'ambito del Regolamento attuativo della presente legge, di cui al successivo art. 8, emanato dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale. Lo stesso Regolamento potrà altresì prevedere l'adozione di parametri per il confronto tra la consistenza dell'attività agricola e la consistenza dell'attività agrituristica.
4. I soggetti che svolgono le attività di cui ai precedenti articoli 3 e 4 sono tenuti a rispettare le previsioni dei piani aziendali.
5. Per attività di "piccolo agriturismo" o di "piccolo ititurismo", si intendono le attività di ridotte dimensioni, fino ad un massimo di sei stanze o sei piazzole per campeggiatori, nelle quali la connessione con l'attività agricola o di pesca si presume anche in assenza di piano aziendale, di cui al precedente comma 2, in presenza di una superficie aziendale pari ad almeno 2 ettari e caratterizzata da ordinamento colturale funzionale all'attività di somministrazione di pasti e bevande e di una sufficiente dotazione di attrezzature da pesca per l'ittiturismo. Nelle attività di "piccolo agriturismo" e di "piccolo ititurismo" è consentita la somministrazione di pasti alle sole persone alloggiate nell'azienda.
6. Le attività agrituristiche, di pescaturismo e di ititurismo possono essere svolte anche esclusivamente su prenotazione.

CAPO II

(Immobili, criteri e obblighi)

Articolo 7

Utilizzazione immobili

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzioni dello stesso.

La edificazione di nuovi volumi potrà essere consentita solo se si configura in termini di adeguamento delle strutture esistenti e di più funzionale fruizione delle stesse.

2. Con il Regolamento di cui al successivo articolo 8 la Regione individua i Comuni rurali, nei cui centri abitati possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.
3. Il recupero ed il restauro devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.
4. In ogni caso dovranno essere utilizzati materiali tradizionali e rispettate le tipologie edilizie tradizionali e tipiche della zona.
5. Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche, di ospitalità rurale familiare, e di pescaturismo e ititurismo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 6 e 17 del DPR n.380/2001, nonché la disposizione di cui all'articolo 24 comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.104 in materia di utilizzo di opere provvisoriale per l'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche, in caso di utilizzo o riuso di immobili esistenti.

Articolo 8

Determinazione di criteri e limiti di svolgimento delle attività

1. Con Regolamento emanato dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, sentita la competente Commissione Regionale, fatta eccezione nella sua prima applicazione, vengono fissati criteri, limiti ed obblighi amministrativi, compreso il regime sanzionatorio connesso alle violazioni:
 - a) per lo svolgimento dell'attività agrituristica in funzione dell'azienda e del fondo interessati;
 - b) per lo svolgimento delle attività di pescaturismo e di ittiturismo.
2. Con il medesimo Regolamento vengono altresì adottate le disposizioni igienico-sanitarie ai sensi dell'articolo 9.

Articolo 9

Norme igienico-sanitarie

1. I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività disciplinate dalla presente legge sono stabiliti con il Regolamento di cui all'articolo 8.
2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n.283, e successive modifiche e integrazioni.
3. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155, alle lavorazioni alimentari svolte per la vendita diretta e per la somministrazione sul posto, l'autorità sanitaria competente per territorio tiene conto delle effettive necessità connesse alla specifica attività.
4. La Regione, con il Regolamento di cui all'articolo 8, definisce gli indirizzi per l'applicazione delle disposizioni di cui al pre-

sente articolo da parte delle Autorità Sanitarie Locali.

Articolo 10

Elenco regionale

1. La Regione istituisce l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge, distinto per Sezioni.
2. I soggetti che intendono intraprendere un'attività agrituristica, di pescaturismo o ittiturismo vengono iscritti nell'elenco regionale, nelle rispettive sezioni, subordinatamente alla dimostrazione della disponibilità di un'azienda agricola, di pesca o di acquacoltura e della sussistenza degli elementi di connessione tra l'attività agricola o di pesca e l'attività agrituristica o di ittiturismo a norma del precedente art. 8, nonché del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal Regolamento di cui al precedente art.8.
3. La Regione accerta la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di cui alla presente legge, effettuando gli opportuni controlli.
4. Ove vengano meno i requisiti di cui alla presente legge, la Regione provvede alla cancellazione dell'operatore dall'elenco regionale e contestualmente la comunica al comune territorialmente competente per la revoca dell'autorizzazione di cui al successivo art.11.
5. L'iscrizione nell'elenco è negata, ed ove concessa è revocata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:
 - a) che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
 - b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre

1956, n.1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

6. La Regione provvede su domanda dell'interessato alla iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco rilasciando apposito certificato.
7. La Regione comunica ai diversi uffici pubblici competenti, anche per via telematica, le generalità dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al presente articolo, e le variazioni intervenute nel corso del tempo.
8. Entro un periodo di 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge l'elenco regionale verrà suddiviso in sezioni provinciali con l'affidamento alle amministrazioni provinciali di Potenza e Matera delle competenze in ordine alla verifica della sussistenza e del mantenimento dei requisiti di cui alla presente legge ivi compreso l'espletamento degli opportuni controlli.
9. A tal fine la Giunta Regionale provvederà a definire con apposito atto procedure e modalità operative per il passaggio delle funzioni e per la disciplina delle relazioni con la struttura regionale competente e le autorità locali interessate alla materia.

Articolo 11

Autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche, itturistiche e di pescaturismo

1. Il Regolamento di cui all'art. 8 della presente legge fisserà criteri e procedure per l'innoltramento ai comuni delle domande di autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche, itturistiche o di pescaturismo. I Comuni interessati sono quelli dove ha sede l'immobile aziendale destinato alle attività medesime o dove insiste la parte del fondo destinata ad ospitare turisti campeggiatori dotati di tende o di altri mezzi di soggiorno autonomo, o dove ha sede legale l'impresa di pesca.
2. Il Regolamento potrà anche prevedere for-

me di immediato avvio delle attività previa comunicazione all'amministrazione comunale da parte delle ditte interessate a norma dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni. In ogni caso la domanda di autorizzazione o la comunicazione di inizio attività dovrà comprendere:

- a) la certificazione che il richiedente è un soggetto di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge;
 - b) l'indicazione degli edifici e delle aree da interessare all'attività agrituristica o ittistica, e dei mezzi da destinare alle attività di pescaturismo; la descrizione del tipo di attività da svolgere e della capacità ricettiva;
 - c) l'idonea documentazione dalla quale emergano le tipologie produttive, la dimensione e gli indirizzi dell'azienda;
 - d) la determinazione delle tariffe da praticare, rapportate ai periodi di attività nell'anno solare;
 - e) la richiesta documentata di concessione edilizia per la trasformazione e ristrutturazione degli edifici aziendali e degli annessi agricoli e l'impegno a realizzare ed a mantenere le opere nel corretto rispetto del loro inserimento nel paesaggio circostante ed a garantire un'efficace sistema di dotazione idrica e di smaltimento dei rifiuti;
 - f) certificato di iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco regionale.
3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo o l'eventuale diniego sarà comunicato al Prefetto, all'autorità locale di Polizia e al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione.

Articolo 12

Certificazione

1. Nell'ambito degli accertamenti di cui agli articoli 10 e 11, la Regione ed i comuni possono avvalersi anche delle attestazioni rila-

sciate da organismi privati accreditati di certificazione.

Articolo 13

Riserva di denominazioni

1. L'uso delle denominazioni "agriturismo", "pescaturismo" e "ittiturismo", e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente ai soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 10 e con riferimento alla sola sezione di iscrizione di ciascun soggetto.
2. A tutti i soggetti autorizzati verrà rilasciato apposito contrassegno dalla Regione, con l'indicazione della specifica categoria di appartenenza ed il relativo simbolo.

Articolo 14

Obblighi degli operatori

1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento delle attività di cui agli artt. 3 e 6 della presente legge sono obbligati a:
 - a) esporre al pubblico copia dell'autorizzazione comunale nonché le tariffe praticate;
 - b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa;
 - c) comunicare al Comune entro il 30 novembre di ogni anno, i prezzi massimi per ciascuna prestazione che si impegnano a praticare per l'anno successivo, rapportate ai periodi di attività nell'anno solare, nonché l'aggiornamento, in caso di variazione, delle caratteristiche funzionali dei servizi principali e di quelli complementari; in difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente;
 - d) osservare il disposto di cui all'art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica

Sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931 n.773;

- e) rispettare i prezzi massimi comunicati al Comune;
 - f) apporre all'esterno dell'edificio, in modo stabile e ben visibile, la targa contrassegno secondo il modello predisposto dalla Regione;
 - g) comunicare al Sindaco, che ne dà notizia all'Ufficio regionale per l'agriturismo l'eventuale cessazione dell'attività entro 30 giorni dall'evento;
 - h) registrare i prodotti e le relative quantità provenienti dalle aziende collegate;
 - i) consentire l'accesso agli addetti alla vigilanza per effettuare i controlli previsti;
 - j) tenere un registro con le generalità delle persone alloggiate e con la indicazione della data di arrivo e di partenza, adempiendo alle formalità previste per la registrazione degli ospiti e la relativa comunicazione alle autorità di polizia, che è tenuto a fornire le indicazioni e la modulistica necessaria;
 - m) fornire al Comune e alla Regione, se richieste, tutte le informazioni relative al bilancio economico - finanziario delle attività.
2. Entro un anno dell'autorizzazione comunale, gli operatori, fatti salvi gli impedimenti indipendenti dalle loro volontà, debbono iniziare l'attività, pena la decadenza dell'autorizzazione.

CAPO III

(Controlli e violazioni)

Articolo 15

Controlli comunali

1. Il Comune mediante verifiche periodiche, di iniziativa o su sollecitazione dell'Ufficio regionale per l'agriturismo accerta la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di cui

all'autorizzazione ed il rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

2. L'autorizzazione è sospesa dal Sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di quindici giorni, in caso di violazioni di alcuno degli obblighi di cui al precedente articolo 14 comma 1.
3. L'autorizzazione è revocata dal Sindaco, con provvedimento motivato, qualora si accerti che l'interessato:
 - a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data di autorizzazione ovvero l'abbia sospesa da almeno un anno, senza previa autorizzazione alla sospensione;
 - b) abbia perduto i requisiti di legge e/o sia stato cancellato dall'Elenco regionale;
 - c) abbia subito nel corso dell'anno solare n.3 (tre) provvedimenti di sospensione;
 - d) non abbia rispettato il vincolo di destinazione degli immobili e delle attrezzature;
4. La contestazione dei motivi di revoca deve essere comunicata all'interessato, che può controdedurre entro trenta giorni dalla contestazione.
5. Il Comune decide entro i successivi trenta giorni.
6. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati al Prefetto, all'autorità locale di polizia ed al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale per i provvedimenti di competenza.

Articolo 16

Rapporto sulle violazioni

1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, consistenti nello svolgimento delle attività, di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge, in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità, è trasmesso

so al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, che applica le sanzioni amministrative nel rispetto della normativa regionale.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773.

CAPO IV

(Coordinamento e competenze)

Articolo 17

Attività di coordinamento e raccordo finanziario

1. La Giunta Regionale, nell'ambito della programmazione regionale per l'agricoltura, e avuto riguardo agli strumenti di programmazione relativi ai settori disciplinati della presente legge, emana annualmente indirizzi per un efficace coordinamento delle attività tra i soggetti istituzionali a vario titolo interessati alla materia e per lo snellimento delle procedure di utilizzo delle risorse finanziarie.

Articolo 18

Competenze del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

1. Il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale ha il compito di:
 - a) tenere l'elenco degli operatori, di cui agli artt. 3 e 4, autorizzati ai sensi della presente legge;
 - b) accertare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per le iscrizioni nell'elenco e valutare la idoneità dei richiedenti;
 - c) provvedere all'aggiornamento dell'elenco;
 - d) decidere della cancellazione dall'elenco

in caso di accertate violazioni degli obblighi degli operatori;

- e) esaminare i ricorsi relativi alla tenuta dell'Elenco e deciderli.
2. La classificazione delle strutture viene operata dall'Ufficio Regionale competente in esecuzione di apposita disciplina, approvata dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, con la quale saranno definiti i criteri di classificazione delle strutture in ragione della qualità dei servizi offerti e della capacità ricettiva delle aziende.
 3. L'Ufficio annota, altresì, su apposito registro, la data di inizio dell'attività, eventuali sanzioni comminate, le risultanze della vigilanza, nonché ogni altra notizia utile.
 4. Nello svolgimento dell'attività di competenza, l'Ufficio coopera con l'APT.

Articolo 19

Commissione Regionale per l'Agriturismo

1. E' istituita la Commissione regionale per l'Agriturismo.
2. La Commissione esprime pareri sui programmi regionali di interesse per l'ospitalità nelle zone rurali.
3. La Commissione è nominata con delibera della Giunta Regionale ed è composta oltre che dal Dirigente dell'Ufficio Regionale per l'Agriturismo, o da un suo delegato, che la presiede, dai seguenti membri:
 - a) un funzionario del Dipartimento Attività Produttive (Ufficio Turismo);
 - b) un funzionario del Dipartimento Assetto del Territorio;
 - c) un rappresentante designato da ciascuna associazione agrituristica riconosciuta a livello nazionale, presente sul territorio regionale;
4. La Giunta Regionale nomina la Commissione anche in mancanza di alcuna delle designazioni richieste, purchè siano individuati

la metà più uno dei componenti. Sono fatte salve le eventuali successive integrazioni.

5. La Commissione si avvale di un funzionario dell'Ufficio di cui al comma 2, designato dal dirigente, con compiti di segretario.
6. La Commissione si riunisce presso il Dipartimento Agricoltura e Foreste, su convocazione del suo presidente e dura in carica per l'intera legislatura. Per la validità delle determinazioni occorre che alle sedute intervenga, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione la commissione risulta validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti. I pareri vengono adottati a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Articolo 20

Consorzi Agrituristici

1. I consorzi agrituristici possono:
 - a) organizzare, per conto delle aziende associate, il piano di utilizzazione ottimale dei servizi e delle strutture dei singoli soci, al fine di conseguire una più intensa fruibilità delle strutture ed una maggiore socializzazione fra gli ospiti;
 - b) promuovere l'immagine e la commercializzazione del prodotto agrituristico attraverso iniziative di animazione e di informazione e con campagne pubblicitarie, preferibilmente nel contesto delle iniziative di marketing territoriale;
 - c) svolgere attività di informatizzazione ed assistenza telematica, al fine di incrementare la domanda e garantire la qualità dei servizi degli associati;
 - d) istituire centri aziendali di promozione e servizi;
 - e) promuovere la registrazione di marchi collettivi di qualità.
2. Possono partecipare ai consorzi anche gli imprenditori turistici, le società di servizi, le aziende di Viaggi e Turismo e le associazioni agrituristiche operanti nella regione.

3. E' istituito l'elenco dei consorzi agrituristici, tenuto dall'Ufficio regionale competente. L'iscrizione all'elenco è condizione indispensabile per l'ottenimento dei contributi previsti dalla presente legge.
4. Possono iscriversi all'elenco i consorzi agrituristici con sede in Basilicata che associano non meno di dieci operatori agrituristici, con disponibilità complessiva di un numero di posti letto non inferiore a 100.
5. Ai fini dell'iscrizione i consorzi agrituristici presentano all'Ufficio regionale competente apposita domanda corredata della seguente documentazione:
 - a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto da cui si rilevi che il consorzio:
 - 1) ha come fine istituzionale il perseguimento di attività promozionali e di incentivazione dell'agriturismo sull'intero territorio regionale;
 - 2) impronta la sua azione al soddisfacimento delle esigenze di tutte le categorie comunque interessate allo sviluppo dell'agriturismo lucano;
 - 3) certificato di vigenza, con elenco nominativo dei soci e dei componenti gli organi sociali ed ogni altra idonea documentazione.
6. Le variazioni dello statuto, delle cariche sociali e dell'elenco dei soci sono comunicate all'Ufficio Regionale entro 15 giorni dal loro verificarsi.
7. Qualora venga a mancare uno o più requisiti, l'Ufficio regionale dispone la cancellazione del Consorzio dall'elenco ed il recupero degli eventuali finanziamenti erogati.

Articolo 21

Attività di studio e di ricerca e formazione professionale

1. La Regione, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, promuove attività

di studio e di ricerca sull'agriturismo e cura, mediante opportune iniziative, la formazione professionale.

Articolo 22

Promozione dell'offerta

1. Il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale provvede a idonee forme di pubblicità e diffusione delle iniziative in atto nella Regione.
2. L'APT comunica annualmente, entro il 30 settembre di ciascun anno, all'Ufficio regionale per l'Agriturismo le iniziative di marketing territoriale che intende programmare per l'anno successivo, al fine di favorire il coordinamento delle iniziative.

TITOLO II

IL TURISMO RURALE

CAPO I

(Disposizioni Generali)

Articolo 23

Finalità

1. Le norme di cui al presente titolo hanno la finalità di promuovere il turismo nelle aree della Regione Basilicata classificate rurali, di seguito chiamato Turismo Rurale, dove il settore agricolo-zootecnico-forestale, della pesca e dell'acquacoltura rappresentano le realtà economiche più significative.

Articolo 24

Turismo Rurale

1. Per Turismo Rurale si intende l'offerta turistica da promuovere nelle aree e nei centri

rurali al fine di valorizzare gli aspetti naturali, ambientali, sociali, culturali, storico-monumentali ed archeologici, preservando nel contempo le peculiarità del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale.

2. Le azioni del turismo rurale comprendono l'ospitalità, la ristorazione, le attività di tempo libero e di servizio, le attività sportive, le attività artigianali tipiche locali legate e collegabili ad altre forme di turismo, da esercitarsi in immobili esistenti ubicati nelle aree rurali e nei centri urbani con caratteristiche di ruralità.
3. L'esercizio del Turismo Rurale relativamente all'ospitalità, alla ristorazione e alle attività artigianali deve avvenire in immobili con caratteristiche costruttive tipiche del luogo.
4. Ai fabbricati utilizzati per le attività di turismo rurale si applicano gli articoli n.19 del D.P.R. n.380/2001 e n.24 comma 2 della Legge n.104/1992 in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.
5. La ristorazione, inoltre, deve essere basata prevalentemente sui prodotti tipici locali e regionali, prioritariamente con prodotti DOC, DOCG., DOP, e IPG e prodotti tradizionali di cui all'art.8 D.L.vo del 30 aprile 1998 n.173, e in ogni caso con prodotti locali e/o regionali, di cui sia garantita la tracciabilità.
6. Gli arredi devono essere confacenti alla tradizione e alla cultura rurale della zona.

Articolo 25

Aree rurali e centri urbani

1. La Regione Basilicata entro tre mesi dall'approvazione della presente legge predispona la mappa della ruralità regionale, sulla base delle seguenti suddivisioni:
 - a) zone di montagna: territori che presentano condizioni climatiche difficili dovute all'altitudine (media comunale 700

mt. slm), all'accidentalità del suolo con basse produzioni agricole, alla scarsa densità di popolazione e a fenomeni di spopolamento;

- b) zone svantaggiate: territori in cui si registrano simultaneamente fenomeni di spopolamento o di scarsa densità di popolazione, suoli poco produttivi e condizioni ambientali che limitano fortemente le produzioni agricole;
 - c) zone con svantaggi specifici: territori dove, pur non ricorrendo simultaneamente le condizioni delle zone svantaggiate, l'attività agricola è indispensabile alla tenuta del tessuto socio-economico delle stesse e alla conservazione ed al miglioramento dell'ambiente naturale;
 - d) altre zone: tutti quei territori non ricompresi nei precedenti punti, dove le attività extragricole sono prevalenti o fortemente significative.
2. I centri urbani ricadenti nelle aree classificate rurali sono da ritenersi anch'essi rurali, fatta eccezione dei comuni capoluoghi di Provincia e di quelli la cui popolazione supera i 5000 abitanti.

CAPO II

(Iniziativa finanziabili)

Articolo 26

Iniziativa per il turismo rurale

1. La Regione Basilicata concede contributi in conto capitale per le seguenti iniziative atte a sviluppare il turismo rurale:
 - a) il recupero di immobili da destinarsi all'ospitalità, alla ristorazione, all'esercizio di attività tipiche artigianali o dei servizi di supporto al turismo rurale;
 - b) il recupero di immobili da destinarsi alla vendita esclusiva di prodotti tipici locali;
 - c) l'arredo e le attrezzature occorrenti all'ospitalità, al ristoro, alla vendita dei pro-

dotti tipici locali e all'esercizio delle attività artigianali;

- d) la costituzione di servizi di supporto allo sviluppo del turismo rurale;
 - e) l'incentivazione di manifestazioni culturali, tradizionali, folkloristiche, sportive, tipiche dei luoghi con la costituzione di gruppi di animazione locale;
 - f) ricerche di mercato, azioni promozionali creazioni di sistemi di prenotazioni;
 - g) iniziative per il prolungamento della stagione turistica (soggiorni di fine settimana, valorizzazione di sagre e manifestazioni locali, ecc.);
 - h) formazione operatori addetti al turismo rurale;
 - i) costituzione del consorzio degli operatori del turismo rurale.
2. La Regione Basilicata al fine di diversificare l'offerta turistica nelle aree rurali incentiva:
- a) il restauro di edifici di interesse storico, monumentale, religioso, etc.;
 - b) il recupero e l'arredo dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali;
 - c) il recupero e/o la realizzazione di strutture sportive;
 - d) il recupero di strutture pubbliche da destinarsi alle attività di turismo rurale individuate al precedente comma 1;
 - e) il recupero degli antichi mestieri;
 - f) l'attrezzamento di spazi all'aperto o nei boschi di aree di ospitalità;
 - g) il recupero di ambienti naturali degradati;
 - h) l'individuazione degli itinerari enogastronomici, religiosi, storico-monumentali e culturali.

Articolo 27

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi, nelle misure previste dalle vigenti disposizioni di

legge, per le iniziative del comma 1, del precedente art.26:

- a) gli imprenditori agricoli così come definiti dall'articolo 2135 del Codice Civile e regolarmente iscritti nel registro delle imprese così come previsto dall'articolo 2188 del Codice Civile;
 - b) gli operatori turistici regolarmente iscritti alla Camera di Commercio;
 - c) gli artigiani regolarmente iscritti alla Camera di Commercio;
 - d) associazioni culturali e sportive;
 - e) centri di servizi promossi e gestiti prioritariamente da donne e giovani.
2. Per le iniziative indicate al comma 2 del precedente art.26 i finanziamenti sono concessi alle seguenti pubbliche Amministrazioni: Comuni, Sovrintendenze, Comunità Montane, Province.
 3. Le richieste per l'ottenimento dei finanziamenti vanno prodotte al Dipartimento Attività Produttive della Regione Basilicata, secondo le procedure adottate con provvedimento della Giunta Regionale entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

CAPO III

(Compiti)

Articolo 28

Compiti della Regione

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, alla Regione Basilicata sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) predisposizione del Programma Regionale di Turismo Rurale in sinergia con le azioni previste dall'Agriturismo, dalla pescaturismo ed itturusimo, dalla L.R. n.38/2000 "Sviluppo della ricettività extra-alberghiera a carattere familiare denominata Bed and Breakfast" e dalla L.R. n.24/2000 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della

pesca nelle acque pubbliche interne della Basilicata”;

- b) predisposizione di apposito regolamento, da redigersi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in cui vengono definite:
1. le caratteristiche dimensionali e strutturali degli immobili da destinarsi alla ristorazione, alla vendita dei prodotti, all'esercizio delle attività artigianali tipiche locali;
 2. le strutture sportive a carattere comprensoriale e locale;
 3. la tenuta dell'elenco degli operatori autorizzati all'esercizio del turismo rurale, nonché gli obblighi, gli impegni da sottoscrivere da parte dei beneficiari, le procedure di verifiche, le sospensioni e le revoche dell'iscrizione all'albo;
 4. gli elementi fisici, economici e sociali occorrenti alla redazione della mappa della ruralità regionale;
 5. la predisposizione del simbolo del turismo rurale.

Articolo 29

Compiti dei Comuni

1. I Comuni, nel rispetto delle leggi vigenti, rilasciano le autorizzazioni in materia di pubblici esercizi.
2. I Comuni, nel rispetto delle leggi vigenti, rilasciano apposite autorizzazioni in periodi particolari (festività, fiere per la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti tipici agro-alimentari ed artigianali locali e regionali).
3. I Comuni classificati rurali possono riporre sulla cartellonistica ufficiale, sotto il nome del Comune, la dicitura indicante i prodotti tipici “Luogo di produzione”.
4. I Comuni possono autorizzare mostre-mercato dei prodotti agro-alimentari e artigia-

nali tipici locali un giorno al mese in appositi spazi.

5. I Comuni possono autorizzare l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO III

INCENTIVI E ABROGAZIONI

Articolo 30

Clausola valutativa

1. Entro il trenta giugno di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge, la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale, anche sulla base dei dati forniti dalle province, una relazione comprendente:
 - a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
 - b) dati relativi all'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 svolta dagli enti competenti;
 - c) dati relativi alla sospensione e alle revoche dell'autorizzazione disposte ai sensi dell'articolo 15, nonché l'entità delle sanzioni irrogate ai soggetti destinatari della presente legge;
 - d) dati dell'elenco regionale delle aziende agrituristiche di cui all'articolo 10, aggiornato alle autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno precedente;
 - e) rendicontazione in merito all'istituzione della Commissione di cui all'articolo 19 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali;
 - f) il numero dei locali di proprietà dell'imprenditore agricolo utilizzati per attività agrituristiche e per attività di turismo rurale;
 - g) il numero di immobili destinati ad attività agrituristiche e di turismo rurale per i quali è stato necessario effettuare interventi di recupero e/o di restauro;

- h) dati relativi ai contributi concessi, alla tipologia delle iniziative finanziate e ai soggetti beneficiari;
 - i) dati relativi all'utilizzo di prodotti tipici;
 - j) la qualità e quantità delle attività promozionali, di studio, di ricerca e di formazione professionale promosse.
2. Con periodicità triennale la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale una relazione che fornisce le seguenti informazioni:
- a) l'emanazione di regolamenti e programmi e la predisposizione della mappa delle ruralità;
 - b) lo stato delle procedure adottate per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e dell'adempimento dei compiti stabiliti dalla legge.
3. La Giunta Regionale, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Unioncamere della Basilicata e dagli enti competenti è tenuta, altresì, a presentare con cadenza triennale al Consiglio Regionale una relazione dalla quale emergano i seguenti dati di natura statistico-valutativa:
- a) mobilità attiva e passiva della popolazione residente nei comuni rurali ed analisi dell'impatto di tale mobilità in seguito all'entrata in vigore della legge;
 - b) andamento periodico del reddito pro-capite della popolazione residente ed analisi delle opportunità di sviluppo economico conseguente all'entrata in vigore della legge;
 - c) analisi delle opportunità occupazionali attivate dalla legge, con riferimento ai dati relativi agli indicatori di occupazione della popolazione residente nei comuni rurali.

Articolo 31

Incentivi regionali per l'agriturismo ed il turismo rurale

1. La determinazione degli incentivi regionali per il sostegno delle attività regolate dalla

presente legge è disciplinata dalla legge regionale n.36 del 6 settembre 2001, "Norme in materia di aiuti supplementari per l'agricoltura, l'agroalimentare e lo sviluppo rurale" relativamente all'agriturismo, alla pescaturismo e all'ittiturismo, e dalla L.R. n.4 del 4 gennaio del 2002 "Disciplina dei regimi regionali d'aiuto", unitamente alle risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie destinate alle iniziative relative al turismo rurale così come contenuto nel presente testo normativo.

Articolo 32

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. A far tempo dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 27 aprile 1996, n.24 (Nuova disciplina dell'agriturismo) e successive modifiche e integrazioni.
2. Gli operatori agrituristici autorizzati ai sensi della legge regionale 27 aprile 1996, n.24, sono iscritti d'ufficio nell'elenco regionale di cui al precedente articolo 13 che invia il relativo certificato di iscrizione all'interessato entro 4 (quattro) mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa verifica che l'autorizzazione concessa osservi le prescrizioni per l'attività agrituristica di cui alla presente legge.
3. Ove l'autorizzazione per l'attività agrituristica rilasciata ai sensi della legge 27 aprile 1996 n.24 non risulti compatibile con le prescrizioni della presente legge per lo svolgimento di attività agrituristiche, l'Ufficio comunica all'operatore agrituristico interessato entro il medesimo termine di 4 (quattro) mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Entro 4 (quattro) mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 3, l'operatore agrituristico deve adeguare la propria attività alle prescrizioni della presente legge per le attività agrituristiche, inviando al Comune ed all'Ufficio regionale

apposita comunicazione con l'indicazione dettagliata delle attività proposte, redatta sui moduli predisposti dall'Ufficio regionale per l'agriturismo ed il turismo rurale. Il Comune e l'Ufficio regionale, verificata la corrispondenza dell'attività proposta alle prescrizioni della presente legge, nei sessanta (60) giorni successivi rilasciano la nuova autorizzazione e procedono all'iscrizione nell'elenco regionale, sezione operatori agrituristici.

E' fatta salva, nello stesso termine dei 4 mesi, la possibilità di modificare la qualificazione della propria azienda, con l'eventuale assunzione della stessa nell'ambito del turismo rurale, ove ricorrano le condizioni di cui già alla presente legge e nel rispetto della normativa del settore commercio e turismo.

L'operatore agrituristico che venga autorizzato come operatore di turismo rurale non decade dai contributi a lui precedentemente concessi per l'attività agrituristica.

5. Qualora l'operatore agrituristico autorizzato ai sensi della legge 27 aprile 1996 n.24,

ma non conforme ai requisiti previsti dalla presente legge, non comunichi entro il termine di cui al precedente comma 4, nelle forme e con le modalità previste, la sua opzione per una delle due attività di cui al precedente comma 4, alla scadenza del predetto termine di mesi 4 (quattro) l'attuale autorizzazione per lo svolgimento di attività agrituristiche dovrà intendersi inefficace con conseguente obbligo di cessazione dell'attività in essere.

Articolo 33

Pubblicazione

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 25 febbraio 2005

BUBBICO

Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 18

**“RIFORMULAZIONE DELLA L.R. 4 LUGLIO 2002 N.23
ISTITUZIONE PREMI LUCANI INSIGNI”**

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Basilicata conferisce a personalità lucane e straniere, che vivono in Italia o all'estero, un premio annuale:
 - a) per i meriti raggiunti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario;
 - b) per la diffusione e la conoscenza dell'identità lucana.

Articolo 2

Istituzione fondo

1. Per le finalità della presente legge è istituito nel bilancio del Consiglio Regionale il fondo per il conferimento di:
 - quattro premi alle personalità, di cui al punto a) del precedente articolo;
 - due premi alle personalità, di cui al punto b) del precedente articolo.

Articolo 3

Premi da corrispondere

1. Alle personalità premiate verrà corrisposto un premio cadauno nella misura di 2.582,00 Euro.

2. Alle stesse sono inoltre riconosciute le spese di viaggio e di soggiorno.
3. I premi sono attribuiti alle personalità, che a giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice risultano meritevoli degli stessi.
4. I premi non ritirati vengono reincamerati nel fondo ed assegnati in beneficenza.

Articolo 4

Modalità di presentazione delle istanze

1. Possono produrre domanda per la designazione di personalità, di cui al punto a) del precedente Art. 1, Enti ed Organismi pubblici, Associazioni culturali italiane ed estere, Associazioni e Federazioni dei Lucani nel Mondo, i Consiglieri Regionali.
2. Le domande annualmente dovranno essere presentate entro la fine del mese di Marzo all'Ufficio Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale corredate di un curriculum vitae e professionale dettagliato, in cui viene precisato per quale campo di attività si propone la personalità: sociale, scientifico, artistico o letterario.
3. Possono produrre domanda per la designazione di personalità, di cui al punto b) del precedente Art. 1, gli Enti e gli Organismi

pubblici, le Associazioni culturali italiane ed estere, le Associazioni e le Federazioni dei Lucani nel Mondo, i Consiglieri Regionali, le Case Editrici, i Critici d'arte, gli Autori.

4. Le domande annualmente dovranno essere presentate entro la fine del mese di Marzo all'Ufficio Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale corredate di un curriculum vitae e professionale dettagliato, unitamente al lavoro prodotto nell'anno precedente, che ha contribuito efficacemente alla diffusione e alla conoscenza dell'identità lucana in Italia e nel mondo.

Articolo 5

Commissione giudicatrice

1. La Commissione Giudicatrice è composta da:
 - a) cinque consiglieri regionali in carica designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale;
 - b) tre accademici o esperti nelle professioni, nelle arti e nel mondo della cultura designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale;
 - c) il Presidente della Commissione dei Lucani all'Estero.
2. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale è riconosciuto un gettone di presenza ed eventualmente il rimborso spese, così come previsto dall'apposito regolamento.

Articolo 6

Onorificenze

1. Il Consiglio Regionale della Basilicata tramite l'Ufficio di Presidenza può autonomamente e per circostanze particolari assegnare a concittadini lucani onorificenze secondo le modalità più opportune.

Articolo 7

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno in corso in Euro 15.492,00, trovano copertura nello stanziamento di cui alla UPB 01, cap. 3, art.13 del Bilancio di Previsione del Consiglio Regionale 2005.

Articolo 8

Abrogazione

1. La Legge Regionale n.23 del 4 luglio 2002 è abrogata.

Articolo 9

Pubblicazione

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 25 febbraio 2005

BUBBICO

Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 19

**“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1979, N.12
CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE DI CAVE E TORBIERE
E DI INERTI DAGLI ALVEI DEI CORSI D’ACQUA”**

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:

Articolo 1

1. L'articolo 1 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 1 – La coltivazione di cave e torbiere nel territorio della Regione Basilicata, intesa quale attività estrattiva finalizzata alla commercializzazione dei prodotti di cava, è disciplinata dalle norme della presente legge, allo scopo di assicurare un ordinato svolgimento di tale attività in coerenza con gli obiettivi della programmazione economica e territoriale della Regione e nel rispetto e tutela del paesaggio.”

Articolo 2

1. L'articolo 3 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 3 – Alla istanza di autorizzazione devono essere allegati:

- a) il titolo da cui risulti il diritto del richiedente alla coltivazione del giacimento;
- b) certificati o mappe catastali, corografia

in scala non inferiore ad 1:25.000 da cui risulti l'esatta ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo, con indicazione di eventuali vincoli di carattere urbanistico o previsti da leggi vigenti. La cartografia dovrà essere completata da adeguata documentazione fotografica;

- c) una relazione sulla utilizzazione tecnico-economica del giacimento, comprendente il piano di coltivazione e la produzione media annua preventivata, con specificazione dei relativi sistemi e fasi, macchinari da impiegarsi, durata della coltivazione, impegni finanziari previsti, unità lavorative impiegate, potenzialità degli impianti di lavorazione e di trasformazione dei materiali estratti. Tale piano dovrà inoltre contenere particolari riferimenti alla sistemazione degli eventuali residui di lavorazione e delle discariche, nonché al recupero ambientale dei luoghi;
- d) una relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell'area e sui parametri fisicomeccanici delle rocce interessate dai lavori di coltivazione, comprendente uno studio particolareggiato in scala non infe-

riore a 1:2000 indicante la consistenza del giacimento, la sua descrizione litologica e le relative sezioni; la relazione dovrà specificare in dettaglio le colture agricole e forestali esistenti;

- e) un progetto di ripristino che preveda, compatibilmente con la natura e la localizzazione del giacimento, il rimodellamento del terreno, la ricostruzione del manto vegetale, il drenaggio delle aree già interessate alla coltivazione ed altre opere finalizzate alla sistemazione finale che si rendessero necessarie. Il progetto dovrà essere accompagnato dalla specifica su modalità e tempi di realizzazione, oltre che da una perizia di stima del computo metrico, a valori di mercato, delle opere di sistemazione. Il progetto dovrà essere redatto su planimetrie quotate in scala non inferiore a 1:2000 e dovrà comprendere sezioni in numero e scala adeguatamente rappresentative dello stato di fatto e della proposta progettuale. Dovranno inoltre essere precisate la natura e la provenienza dei materiali di riporto e le specie arboree ed arbustive da mettere a dimora;
- f) la ricevuta di versamento da Euro 100,00 ad Euro 300,00 alla Tesoreria regionale a titolo di anticipazione delle spese occorrenti per l'istruttoria della domanda;
- g) la prova degli adempimenti compiuti ai sensi del successivo articolo 4, nonché delle richieste di nulla osta, pareri e autorizzazioni comunque denominati, necessari al rilascio dell'autorizzazione;
- h) l'Ufficio regionale competente in materia di attività estrattive, di seguito denominato Ufficio regionale competente, potrà chiedere ulteriori integrazioni e/o approfondimenti inerenti la sopra citata documentazione.

La Giunta Regionale con successivo atto determinerà le modalità ed i contenuti dell'istanza, degli elaborati, degli importi da versare per le spese di istruttoria, in base al differente tipo di procedimento che si attiva per il

rilascio di prima autorizzazione, di rinnovo dell'autorizzazione, di variante al progetto approvato, di autorizzazione all'impiego degli esplosivi.”

Articolo 3

1. L'articolo 4 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed integrazioni, viene sostituito dal seguente:

“Art. 4 – La domanda di autorizzazione è presentata alla Regione e, in copia, con tutti gli allegati, al Comune od ai Comuni nel cui territorio è situato il giacimento.

Il Comune o i Comuni, entro 60 gg. dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione, trasmetteranno all'Ufficio regionale competente il proprio motivato parere di cui all'articolo 2 della presente legge.

La mancata comunicazione del parere entro il termine predetto equivale ad assenso.

Il richiedente invierà copia della domanda con allegata la documentazione di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 3 all'Ufficio regionale Foreste e Tutela del Territorio ed alla Soprintendenza Archeologica della Basilicata che entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione potrà trasmettere all'Ufficio regionale competente le proprie osservazioni.

Nel caso l'autorizzazione si riferisca alla coltivazione di giacimenti di cava e torbiera ricadenti in località soggetta a vincolo di cui al Decreto Legislativo n.42 del 22 gennaio 2004 il Dipartimento competente esprimerà il parere entro il termine obbligatorio di 90 giorni.

Articolo 4

1. Dopo l'articolo 4 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed integrazioni, viene inserito l'articolo seguente:

“Art. 4/bis –

Per assicurare il coordinamento delle procedure relative al rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere nonché per prestare assistenza alle imprese del settore, l'Ufficio regionale competente assicura la funzione di Sportello Unico per le Attività Estrattive.

A tal fine il suddetto Ufficio acquisisce le risultanze dei vari procedimenti regionali interessati che formeranno oggetto di un solo atto regionale di approvazione o diniego nell'ambito dell'autorizzazione di cui alla presente legge.

Lo Sportello Unico garantisce agli interessati l'accesso, anche telematico, al proprio archivio informatico per i dati concernenti le domande di autorizzazione ed il relativo procedimento, nonché la consultazione della normativa regionale.

Con successivo regolamento saranno emanate le disposizioni per il coordinamento e lo snellimento delle varie procedure afferenti l'acquisizione di nulla osta, pareri e autorizzazioni comunque denominati e connessi con il rilascio dell'autorizzazione.”

Articolo 5

1. L'articolo 5 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed integrazioni, viene sostituito dal seguente:

“Art.5 – La Giunta Regionale, entro 60 giorni dal completamento dell'istruttoria, dispone con proprio provvedimento, sentito il Comitato di cui all'articolo 31, l'autorizzazione con le prescrizioni e le modalità di utilizzazione del giacimento minerario, conseguenti alle esigenze di cui all'articolo 2, nonché quanto necessario alla sistemazione finale dell'area. A tal fine il titolare dell'autorizzazione dovrà costituire un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori minerari e della completa realizzazione dei lavori di sistemazione finale. L'importo della cauzione dovrà essere commisurato, oltre che alla

stima dei lavori di sistemazione finale, come definita all'articolo 3, comma primo, lett. e), anche a quelli di coltivazione mineraria.

Le forme, le modalità, i tempi ed i contenuti del deposito cauzionale, di cui al presente articolo ed all'articolo 27 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed integrazioni, saranno definiti con successivo atto deliberativo di Giunta Regionale, ivi comprese le modalità di rivalutazione e di svincolo, anche parziale, della stessa.

Dovrà essere stipulata, inoltre, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dei lavori di coltivazione mineraria.

L'autorizzazione va comunicata al Comune o ai Comuni interessati e agli Uffici di cui all'articolo 4 per gli eventuali adempimenti di competenza.”

Articolo 6

1. All'articolo 6 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma secondo, le parole “preliminarmente alla Giunta Regionale” vengono sostituite dalle parole “preliminarmente all'Ufficio regionale competente”.

Articolo 7

1. All'articolo 8 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed integrazioni, il comma secondo è sostituito dal seguente: “Nei casi di decadenza previsti dal precedente articolo 7, nonché dal presente articolo e dai successivi articoli 10, 11, 12, qualora il titolare dell'autorizzazione sia il proprietario, la Giunta Regionale può disporre, per motivi di pubblico interesse, il passaggio del giacimento al proprio patrimonio indisponibile a norma dell'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n.281”.

2. All'articolo 8 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma secondo e terzo, la parola "Regione" viene sostituita dalle parole: "Giunta Regionale".
3. All'articolo 8 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed integrazioni viene aggiunto il seguente comma: "Vengono acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione i giacimenti di materiali di cave la cui disponibilità sia stata sottratta al proprietario del fondo, quando persista il pubblico interesse di cui al presente articolo".

Articolo 8

1. All'articolo 9 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma primo, dopo la parola "Giunta" viene aggiunta la parola: "Regionale".

Articolo 9

1. All'articolo 10 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma primo, le parole "a seguito di appositi accertamenti" vengono soppresse e le parole "al recupero ambientale della zona, secondo quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione" vengono sostituite con le parole: "a rimuovere l'inadempienza e/o al recupero ambientale della zona, secondo quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione, senza pregiudizio per la dichiarazione di decadenza di cui al precedente articolo 8".

Articolo 10

1. All'articolo 12 della Legge Regionale 27

marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma secondo, le parole "Giunta Regionale" vengono sostituite dalle parole "all'Ufficio regionale competente".

2. All'articolo 12 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma quarto viene aggiunto: "La Giunta Regionale potrà rilasciare altresì la concessione in sostituzione delle autorizzazioni decadute ai sensi dell'articolo 8".
3. All'articolo 12 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma quinto, dopo le parole "dell'articolo 5" vengono aggiunte le parole: "ed ai commi secondo e terzo dell'articolo 8".

Articolo 11

1. Dopo l'articolo 12 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed integrazioni viene inserito l'articolo seguente:

"Art. 12 bis

La concessione di cave o torbiere appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione è rilasciata dalla Giunta Regionale fra quanti abbiano presentato la domanda nei termini previsti da apposito bando. La trattativa privata è ammessa solo quando nessun imprenditore abbia presentato domanda nei termini previsti dal bando, o si tratti di ampliare una cava in attività.

Qualora la Regione non fosse proprietaria dei fondi, su cui insistono i giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della stessa, ovvero quando comunque sugli stessi si esercitino diritti di terzi, i possessori dei fondi e i titolari di diritti non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, all'apposizione dei termini relativi e ai lavori di coltivazione."

Articolo 12

1. All'articolo 13 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 3 successive modifiche ed integrazioni, al comma primo, le parole "al valore agricolo delle aree delimitate nel provvedimento di concessione, determinato ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n.865 e successive modificazioni." vengono sostituite dalle parole: "al 25% del valore agricolo delle aree delimitate nel provvedimento di concessione, determinato ai sensi delle leggi vigenti."

Articolo 13

1. All'articolo 14 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma primo, le parole "degli articoli 12 e 16 della legge 22 ottobre 1971, n.865, e successive modificazioni" vengono sostituite con le parole: "delle leggi vigenti ovvero di cessione temporanea del diritto di scavo ad un compenso annuo pari al 25% del valore agricolo delle aree interessate."
2. All'articolo 14 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma secondo, dopo le parole "acquistato il suolo" vengono aggiunte le parole: "o di averne la disponibilità".

Articolo 14

1. All'articolo 15 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma primo, le parole "L. 500.000" vengono sostituite con le parole: "Euro 1.000,00".

Articolo 15

1. All'articolo 16 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed

integrazioni, al comma secondo, le parole "Giunta Regionale" vengono sostituite con le parole: "all'Ufficio regionale competente".

Articolo 16

1. All'articolo 17 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma quinto, le parole "da L. 50.000 a L. 2.000.000" vengono sostituite con le parole: "di Euro 100,00".

Articolo 17

1. L'articolo 20 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"Art.20 – Nel caso di coltivazione di cave effettuate senza la prevista autorizzazione o in contrasto con questa ovvero di estrazione di materiali a fini di lucro, anche occasionale, di interesse minerario è comminata una sanzione amministrativa non inferiore a Euro 1.000,00 e non superiore a Euro 20.000,00 ferme restando le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali."

Articolo 18

1. L'articolo 23 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed integrazioni, viene sostituito dal seguente:
"Art. 23 – Il Presidente della Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 26 della L.R. 8 marzo 1999, n.7, di attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, nonché delle norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n.547 ed al D.P.R. 19 marzo 1956, n.302.

Il Presidente della Giunta Regionale può delegare con proprio decreto l'esercizio di specifiche funzioni nelle materie di cui al precedente comma ai dipendenti regionali, fatte salve le funzioni spettanti alle aziende U.S.S.L. ai sensi della L.R. 1 febbraio 1999, n.3.

I dipendenti regionali in servizio presso l'Ufficio regionale competente delegati della vigilanza, nei limiti del servizio e secondo le attribuzioni ad essi conferite, esercitano le funzioni di cui all'articolo 5 del D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 e successive modifiche ed integrazioni; agli stessi viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento."

Articolo 19

1. L'articolo 24 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed integrazioni viene sostituito dal seguente:

"Art. 24 – Le estrazioni in alveo fluviale, intese come attività di manutenzione e regolazione idraulica, di mantenimento e di ripristino del buon regime idraulico, sono autorizzate in coerenza con i Piani di Bacino e/o relativi Piani di Bacino Stralcio ai sensi della L. 183/89 e successive modifiche ed integrazioni.

In assenza dei suddetti piani le estrazioni di inerti fluviali sono autorizzate in coerenza con i piani redatti secondo le valutazioni preventive e gli studi di impatto di cui all'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n.37, approvati e soggetti a revisione con deliberazione del Consiglio Regionale.

Le autorizzazioni di estrazione degli inerti fluviali finalizzate al ripristino dell'efficienza dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, sono rilasciate, a cura dell'Ufficio competente, anche in assenza e/o in deroga dei sopra citati piani o valutazioni preventive e studi di impatto."

Articolo 20

1. L'articolo 25 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed integrazioni viene sostituito dal seguente:

"Art.25 – Le autorizzazioni, nei corsi d'acqua pubblici regionali, per:

- le estrazioni temporanee degli inerti, per volumi non superiori a complessivi mc. 10.000 durante l'anno solare, sono rilasciate dall'Ufficio regionale competente e con le funzioni di cui al precedente articolo 4 bis;
- le estrazioni pluriennali di inerti, da utilizzare in impianti tecnicamente organizzati e quelle comunque superiori a mc. 10.000, sono rilasciate dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 31."

Articolo 21

1. L'articolo 26 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed integrazioni viene sostituito dal seguente:

"Art.26 – I richiedenti le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 24 e 25 dovranno allegare all'istanza la seguente documentazione:

- a) domanda in bollo con l'indicazione tra l'altro del volume annuale di inerti da estrarre e della durata della coltivazione;
- b) relazione tecnica illustrativa del ciclo di lavorazione e dell'attrezzatura disponibile, contenente altresì gli elementi atti a dimostrare la compatibilità dell'estrazione con i piani di cui al precedente articolo 23 bis;
- c) planimetrie, sezioni e profili dello stato di fatto e dello stato di progetto delle aree di intervento e computo dei volumi.

L'Ufficio regionale competente potrà chiedere ulteriori integrazioni e/o approfondimenti inerenti la sopra citata documentazione.

La Giunta Regionale con successivo atto determinerà le modalità ed i contenuti dell'istanza e degli elaborati di cui ai precedenti commi, anche al fine di semplificare le procedure afferenti il rilascio dell'autorizzazione, nonché i requisiti dei richiedenti."

Articolo 22

1. All'articolo 27 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma primo, la parola "concessionario" viene sostituita con la parola: "richiedente".

Articolo 23

1. L'articolo 28 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed integrazioni viene sostituito dal seguente:
"Art.28 – Il canone per metro cubo di inerti estratto dai corsi d'acqua è fissato dalla Giunta Regionale, sentito il parere del Comitato di cui al successivo articolo 31, sulla scorta di una specifica analisi dei costi e delle condizioni di mercato e può essere differenziato a seconda che si tratti di estrazioni temporanee o pluriennali ed in funzione dell'attività prevalente del richiedente. Il canone suddetto è soggetto a revisione periodica da parte della Giunta Regionale stessa."

Articolo 24

1. All'articolo 28 bis della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma secondo, le parole "ed il numero delle rate non potrà essere superiore a quattro" vengono sostituite con le parole: "semestrale o trimestrale anticipata".

Articolo 25

1. All'articolo 29 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma primo, dopo le parole "all'uopo incaricato" vengono aggiunte le parole: "ai sensi del precedente art. 22".

Articolo 26

1. All'articolo 30 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma primo, le parole "L. 50.000" vengono sostituite con le parole: "_ 150,00".

Articolo 27

1. Dopo l'articolo 30 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed integrazioni viene inserito l'articolo seguente:

"Art. 30 bis

La Regione favorisce ed incentiva il recupero delle aree di cava dismesse, ovvero in abbandono, e il riutilizzo dei residui provenienti dalle attività estrattive od assimilabili, derivanti da altre attività, in relazione alla programmazione in materia.

La Regione incentiva e promuove il miglioramento delle tecniche estrattive e l'adeguamento tecnologico dell'attività di cava, al fine di limitare l'impatto ambientale ed ottimizzare i processi produttivi.

La Regione, nell'ambito delle politiche di sviluppo delle attività estrattive, promuove ed incentiva la valorizzazione dei prodotti di cava, l'assistenza tecnica e la formazione alle imprese del settore, l'elaborazione e la pubblicazione dei dati relativi alle produzioni ed agli assortimenti dei prodotti di cava, nonché l'informatizzazione del setto-

re con il funzionamento dello Sportello Unico delle Attività Estrattive.”

Articolo 28

1. All'articolo 31 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma primo, lett. a), dopo il numero "26" viene aggiunto il numero "28".
2. All'articolo 31 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed integrazioni, il comma secondo viene così modificato:

"2. Fanno parte del Comitato:

 - a) il Dirigente Generale del Dipartimento competente o un suo delegato in qualità di Presidente;
 - b) i Responsabili o delegati dell'Ufficio Geologico ed Attività Estrattive, dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, dell'Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, dell'Ufficio Compatibilità Ambientale, dell'Ufficio Infrastrutture, dell'Ufficio Difesa del Suolo, dell'Ufficio Infrastrutture e Difesa del Suolo sede di Matera, dell'Ufficio Sviluppo Economico del Territorio;
 - c) il Sovrintendente ai Beni Archeologici della Basilicata o un suo delegato, il Sovrintendente ai Beni Architettonici e per il Paesaggio della Basilicata o un suo delegato;
 - d) un rappresentante delle organizzazioni associative degli imprenditori del settore, un rappresentante delle organizzazioni associative dei coltivatori di cave, un rappresentante delle organizzazioni sindacali;
 - e) due funzionari regionali di cui uno con esperienza in materie giuridiche ed uno in materie geologiche;

Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente dell'Ufficio regionale competente.”

Articolo 29

1. Dopo l'articolo 31 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive modifiche ed integrazioni vengono inseriti i seguenti articoli:

“Articolo 31 bis

Con deliberazione di Giunta Regionale è istituito il “Tavolo Permanente delle Attività Estrattive delle cave e degli inerti fluviali” ed il relativo regolamento di funzionamento. L'organismo avrà funzione consultiva tra la Regione e le Organizzazioni di categoria, più rappresentative del settore attività estrattive, in ordine alle problematiche connesse all'applicazione della presente legge.

Articolo 31 ter

Le domande di autorizzazione o di concessione presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non ancora autorizzate sono considerate valide.

A tal fine l'Ufficio regionale competente può richiedere agli interessati di integrare la documentazione in relazione alle previsioni della presente legge fissando un termine non superiore a 120 giorni, a pena di decadenza.”

Articolo 30

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 25 febbraio 2005

BUBBICO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2005, n. 26.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. n. 45 del 3/8/93 sulle norme di programmazione dell'attività di estetista;

VISTO in particolare l'art. 5 il quale prevede la nomina di una Commissione Esaminatrice composta da:

- a) un componente designato dalla Giunta Regionale con funzioni di Presidente;
- b) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero della Pubblica Istruzione;
- c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
- d) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale;
- e) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale;
- f) il Presidente della commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato;
- g) due docenti delle materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico previste dal 3° comma art. 4 della legge 4 gennaio 1990 n. 1;

VISTE le designazioni pervenute

DECRETA

di nominare la Commissione esaminatrice di cui all'art. 5 della L.R. 3/8/93 così composta:

Sig. Michele Condelli	Presidente
<i>Giunta Regionale</i>	
Sig.ra Anna Maria Nettis	Componente
<i>Direttore Amministrativo</i>	
Sig.ra Giovanna Petrone	Componente
<i>Ministero Lavoro</i>	
Sig.ra Maria Antonietta Basile	Componente
<i>Confartigianato</i>	
Rocchina Fiorellini	Componente
<i>Confartigianato</i>	
Gennaro Rosa	Componente
<i>UIL</i>	

Sig.ra Michelina Lacerra Componente
CGIL

Sig. Luigi Amarena Componente
Commissione Provinciale Artigianato

Sig.ra Giovanna Bochicchio Componente
Docente

Sig.ra Ignazia Basiricò Componente
Docente

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della presente deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Il presente decreto è pubblicato integralmente sul B U.R. della Regione Basilicata.

Potenza, 24 febbraio 2005

BUBBICO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 332.

Alienazione beni patrimonio immobiliare - indizione asta pubblica.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2005, n. 376.

Avv. Prof. Gennaro Terracciano. Incarico di studio e consulenza per il supporto giuridico specialistico all'attività degli organi e delle strutture regionali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 15 febbraio 2005, n. 150.

Iscrizione all'Albo Regionale (artt. 14 e 15 L.R. 16/2002) dell'Associazione di Muro Lucano a Lomas de Zamora (Argentina).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 15 febbraio 2005, n. 151.

Iscrizione all'Albo Regionale (artt. 14 e 15 L.R. 16/2002) dell'Associazione di Muro Lucano - Basilicata e Sostenitori di Karlsruhe (Germania).

PUNTI VENDITA

Libreria Due C - Via Anzio, 45 - Potenza
Libreria Loperte Luigi - C.so Garibaldi, 35 - Potenza
Annunziata Giuseppa - V.le Marconi, 105 - Potenza
Byblos Snc - Via N. Sauro, 4 - Potenza
Byblos Snc - P.zza Duca della Verdura, 10 - Potenza
Edicola Paggi - Via Pretoria - Potenza
Edicola Manzi Filomena - Via Anzio - Potenza
Libreria per il Professionista di Rizzi Giuseppe - Via Aldo Moro, 27 - Matera
Libreria Il Mondo di Remigino - Via Galliano, 8/G - Rionero in Vulture (PZ)

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Canone annuo	€ 78,00
Fascicolo singolo	€ 3,00
Fascicolo arretrato	€ 6,00
Fascicolo straordinario	€ 8,00
Codice annuale Leggi Regionali	€ 8,00

L'importo del canone, deve essere versato esclusivamente sul c/c postale n. 12119855 intestato a Regione Basilicata-B.U.R.-Via Anzio 85100 Potenza.

L'abbonamento decorre dal momento dell'inserimento del nominativo nell'apposito elenco abbonati, previa esibizione alla redazione del B.U.R. (recapito a mano, via posta o tramite fax) della ricevuta di pagamento.

I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto della Legge 31-12-1996 n. 675.

Ogni abbonato al B.U.R. , fornito di relativa password, potrà accedere alla consultazione completa di parte I e II diffusa sulla rete internet all'indirizzo www.regione.basilicata.it/bur_bandi_leggi/bur/

L'accesso rimane gratuito limitatamente alla parte I.

MODALITA' PER LE INSERZIONI

Con decorrenza 1 Gennaio 2002 la tariffa applicata per la pubblicazione di avvisi sul Bollettino Ufficiale è fissata in € 2,00 per ogni rigo o frazione di rigo più € 16,00 di diritto fisso (DGR n. 2415 del 19 novembre 2001).

Non si darà corso alle inserzioni prive dell'attestato di versamento.

Gli avvisi possono essere trasmessi alla redazione del Bollettino Ufficiale mediante posta elettronica all'indirizzo e-mail : bur@regione.basilicata.it o via fax (0971/668133), fermo restando l'obbligo per gli inserzionisti, di inoltrare l'originale del testo per posta o a mano almeno otto giorni prima della data di uscita del fascicolo pubblicato, di norma, nei giorni 1 e 16 di ogni mese.

ANTONIO ANZALONE - *Direttore responsabile*

Redazione: ANGELA PASQUARIELLO
Abbonamenti: LEONARDO LOTTINO

e-mail: bur@regione.basilicata.it - Fax 0971 668133
tel. 0971 668143